



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del - 6 MAG. 2021

**OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 6 MAG. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*Handwritten mark*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del - 6 MAG. 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Premesso** che la normativa vigente in materia di "tirocini di formazione ed orientamento" (Legge 24 giugno 1997 n. 196 e relativo D.M. attuativo 25 marzo 1998 n. 142) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in Azienda, a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

**Rilevato** che, la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione n. X/7763 del 17.01.2018, ha approvato i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini", precisando che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di istruzione o formazione, che sono previsti nei relativi piani di studio e sono realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;

**Accertato** da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con richiesta e-mail 11.03.2021, rubricata al prot. dell'Ente al n. 3814/21, l'Università degli Studi di Milano ha richiesto all'ASST l'attivazione di una convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini curriculari;
- con nota e-mail 06.04.2021, la Direzione Sanitaria accoglieva la suindicata istanza di convenzionamento;

**Visto** lo schema di convenzione pervenuto dall'Università degli Studi di Milano in data 21.04.2021 e condiviso con il predetto Ateneo in data 29.04.2021, che prevede, tra l'altro:

- che l'Università provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa, per le attività rientranti nel progetto formativo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, n. 267 del - 6 MAG. 2021

- che i tirocini di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;
- che la collaborazione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione;
- che restano a carico dell'ASST G. Pini-CTO, quale soggetto ospitante, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 relativi alla "informazione ai lavoratori", alla "formazione specifica" e "sorveglianza sanitaria", nell'ipotesi di esposizione ai rischi del tirocinante;

**Atteso**, pertanto, di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento, presso i Presidi dell'ASST G. Pini-CTO, di tirocini di formazione e orientamento in ambito curriculare per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi organizzati dalla predetta Università, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, con scadenza al termine dell'anno accademico 2023-2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio dell'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione alla dott.ssa Michela Barichella, Responsabile UOS Nutrizione Clinica P.O. CTO;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. 267 del - 6 MAG. 2021

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Lattuada)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Corio)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Paola M. St. Pirlo)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Mariena Moretti

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella

(Atti n. 2021-1.1.3/1.2.10)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del - 6 MAG. 2021

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 10 MAG. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Cruchelle*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## CONVENZIONE DI TIROCINIO

### TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19.05.1956 (di seguito soggetto promotore)

### E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, con sede in Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, nata a Gallarate (VA) il 16.01.1962, domiciliata per la sua carica in Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1 (di seguito soggetto ospitante)

### PREMESSO CHE

1. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi della presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## ARTICOLO 2

### Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

## ARTICOLO 3

### Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## ARTICOLO 4

### Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## ARTICOLO 5

### Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 6

### Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

## ARTICOLO 7

### Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
  - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

## ARTICOLO 8

### Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni rinnovo che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 9

### Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 10

### Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.
2. Il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito dell'Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio Codice di Comportamento etico aziendale pubblicato sul sito istituzionale - sez. Amministrazione Trasparente.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico o del Codice di Comportamento adottati da controparte, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 11

### Anticorruzione

1. Il soggetto ospitante si impegna all'osservanza del proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto promotore dei propri Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I rispettivi codici sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## ARTICOLO 12

### Privacy

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo sia informatizzato i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

L'Azienda convenzionata nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio e nel rispetto delle specifiche istruzioni aziendali per il trattamento dei dati personali.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

## ARTICOLO 13

### Bollo e imposta di registro

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine.

Sono esenti dall'imposta di bollo le ONLUS, gli Enti e le Federazioni sportive riconosciuti dal CONI, le Associazioni di volontariato, purché ottemperanti alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

In tutti gli altri casi l'imposta di bollo grava sui Soggetti firmatari. In caso di firma digitale l'onere è in capo all'Università degli Studi di Milano; in caso di firma autografa l'onere grava su entrambi i contraenti in parti uguali, ciascuno per la propria copia di competenza. L'Università degli Studi di Milano assolve all'imposta di bollo in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## **ARTICOLO 14 Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Per il Soggetto Ospitante**

**ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano  
Pini/CTO**

**Il Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Lattuada**

**Per il Soggetto Promotore**

**Università degli Studi di Milano**

**Il Rettore  
Prof. Elio Maria Franzini**